

Comune di Intragna

Regolamento dei cimiteri

Intragna
Golino
Verdasio
Rasa

I. AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art.1

I cimiteri, proprietà del Comune, sono amministrati dal Municipio.

II. SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

Art. 2

La superficie del cimitero principale di Intragna, è così suddivisa:

- cappella con altare e ossario comune
- reparto per sepolture di bambini*
- reparto per la sepoltura degli adulti
- reparto per le urne cinerarie
-

*è considerato tale chi, è compreso nell'obbligatorietà scolastica.

Art.3

Dimensioni delle fosse dei loculi:

- fosse per adulti: 1.80 x 0.80 x 1.80 m
- fosse per bambini: 1.50 x 0.60 x 1.50 m
- loculi per urne: 30 x 40 x 45 cm

III. SEPOLTURE E UTILIZZAZIONE DEI LOCULI

Art.4

Nessuna salma o urna cineraria può essere seppellita o deportata nel loculo senza l'autorizzazione del Municipio.

Art.5¹

Nel cimitero vengono accolte le salme o le ceneri:

- a) delle persone domiciliate a Intragna, sia attinenti o decedute nel territorio giurisdizionale del Comune (eccezioni gli ospiti dell'Ospedale ricovero S. Donato);
- b) su richiesta delle persone attinenti;
- c) su richiesta delle persone dimoranti, residenti, non attinenti, non domiciliate.

Art.6

La durata della sepoltura, sia in una tomba, che in un loculo, è di 20 anni; a dipendenza del tasso di mortalità che determina la durata di una rotazione potrà essere prolungata.

Art.7

Tutte le inumazioni dovranno avvenire di giorno, salvo disposizioni particolari.

Art.8

Le bare destinate alla sepoltura dovranno essere di legno dolce (spessore massimo 3 cm) di facile decomposizione.

Art.9

Un feretro non potrà contenere che una sola salma e sarà deposto in fossa separata. Solo la madre e il neonato morti nell'atto del parto possono venir rinchiusi nello stesso feretro.

Art.10

In un loculo potranno essere deposte le ceneri di una sola persona. Le urne cinerarie dovranno essere di metallo o di materiale infrangibile e chiuse ermeticamente.

Art.11

Le salme provenienti da altre giurisdizioni e che per effetto di legge o di regolamento vengono a trovarsi chiuse in una cassa di legno forte, dovranno venir inumate sotto controllo del Municipio, ad una profondità di 2.20 m in modo da non intralciare la rotazione delle sepolture.

Su richiesta dei parenti più prossimi sarà accordato il permesso di riparare il feretro e seppellire la salma in una cassa di legno dolce. L'operazione dovrà essere compiuta nella sala mortuaria e alla continua presenza del medico delegato e di un incaricato del Municipio.

Le casse di zinco dovranno essere inumate esclusivamente nei famedi o tombe di famiglia eseguite in cemento.

Art.12

Le sepolture sono eseguite seguendo un ordine rotatorio stabilito dal Municipio. L'utilizzazione dei loculi seguirà l'ordine verticale dall'alto al basso.

IV. ESUMAZIONI

Art.13

Le esumazioni necessarie allo spurgo del Cimitero sono decise dal Municipio. Per le esumazioni prima del tempo prescritto di 20 anni è necessario il consenso dell'autorità giudiziaria o di quella cantonale competente. Le esumazioni consentite prima del termine avvengono alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio. Trascorso il termine della concessione i resti e le ceneri di regola vengono deposti nell'ossario comune.

V. ORDINAMENTO

Art.14

Il cimitero resta in regola sempre aperto al pubblico. Il Municipio ha peraltro il diritto di tenerlo chiuso a chiave qualora si verificassero degli inconvenienti o degli abusi. In tal caso sarà suo compito fissarne gli orari d'apertura. Le chiavi saranno tenute, una dal Municipio e per esso il Sindaco, una dall'operaio comunale.

Art.15

E' assolutamente vietato introdurre animali nel cimitero.

Art.16

Il comune non assume nessuna responsabilità a furti o a danni arrecati da terzi alle tombe o ai ricordi funebri.

Art.17

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori, arbusti di basso fusto o sempre verdi purché non si espandano oltre la superficie assegnata e non superino l'altezza di 80 cm. I rifiuti dovranno essere gettati nei luoghi appositi indicati. Il pubblico dovrà osservare il massimo ordine.

Art.18

I monumenti, le lapidi e ogni altro ricordo funebre posati nel cimitero sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita o i ricordi funebri fossero contrari ai diritti di altri concessionari o al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previa diffida.

Art.19

Trascorsi i 20 anni o iniziandosi un turno di rotazione, le lapidi o i monumenti dovranno essere ritirati tempestivamente. In caso contrario diverranno proprietà del Comune, il quale ne disporrà nel modo che riterrà più opportuno.

VI. NORME EDILIZIE

Art.20

Le croci in ferro con relativo numero di controllo sono di proprietà del Comune.

Art.21

Per la posa di lapidi o monumenti nel cimitero è necessaria l'autorizzazione del Municipio. Per ottenerla si dovrà presentare richiesta scritta, corredata dal progetto di quanto si intende realizzare, in due esemplari e in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, le iscrizioni e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Art.22

I monumenti o le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero, ma devono essere trasportati già pronti per essere posati. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinimento o altre opere che per loro natura non possono essere eseguite altrove. Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi.

Art.23

È possibile l'iscrizione del nome di altri congiunti esumati su un ricordo funebre (lapide o loculo). La durata della concessione viene calcolata dalla data di morte della persona per la quale il ricordo è stato concesso.

Art.24

È esclusa la posa di ricordi lungo il muro di cinta.

Art.25

Per i ricordi e gli infissi valgono le seguenti norme:

- a) i ricordi di qualsiasi genere dovranno avere una superficie base di 1.80 x 0.75 m e un'altezza massima di 1.50 m;
- b) i vialetti che contornano le fosse dovranno sempre essere liberi;
- c) ogni tumolo potrà venir circondato da una bordura; questa non deve oltrepassare le misure esistenti in lunghezza e in larghezza delle cordonate di ogni campo, con una sopraelevazione del terreno di 0.10 m al massimo.

Art.26

Il materiale superfluo, dopo i lavori eseguiti da parte di privati, dovrà essere trasportato immediatamente fuori dal cimitero dai costruttori. In caso di ritardo il Municipio vi provvederà a spese dei concessionari.

Art.27

I loculi, dopo l'introduzione dell'urna cineraria, dovranno essere sigillati mediante la lastra di marmo, di tipo uniforme, fornita dal Comune. L'incisione sulla lastra del nome, cognome, data di nascita, e data di morte del defunto, dovrà essere eseguita secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio a spese del concessionario.

VIII. TASSE

Art.28

Per la posa di lapidi o monumenti di cui all'art. 22 si preleva una tassa unica di Fr. 50.-.

Art.29²

Per le persone di cui all'art.5 lett. a) e b) sia per la sepoltura che per l'utilizzazione del loculo: esenti;

per le persone di cui all'art. 5 lett. c):

1. sepoltura fr. 1000.-;
2. loculo fr. 500.-.

VIII. DISPOSIZIONI VARIE

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arrecherà danni al cimitero è punito con una multa.

È riservata l'azione penale. Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti.

Il presente regolamento entrerà in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

Esso abroga tutte le precedenti disposizioni contrarie o incompatibili e il regolamento del 15 aprile 1952.

Su richiesta, entro un periodo fissato dal Municipio, le urne cinerarie attualmente collocate sopra tombe di congiunti potranno essere deposte in un loculo.

Approvato dal Consiglio comunale il 10 dicembre 1984.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente
V. Pellanda

Il Segretario
R. Salmina

Gli Scrutatori
R. Fantoni

G. Salmina

Il Municipio d'Intragna certifica che il presente regolamento è stato esposto presso la Cancelleria comunale per un periodo di 15 giorni e precisamente dal 11 dicembre 1984.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco
Armando Maggetti

Il Segretario
Roberto Salmina

Il presente Regolamento è stato approvato dal Lod. Dipartimento dell'Interno con risoluzione no. 2196 del 27 febbraio 1985 in base al regolamento del Consiglio di stato circa la delega di decisione ai suoi Dipartimenti e ad istanze subordinate dell'8 maggio 1979 e relativa modificazione dell'11 marzo 1980.

¹ Modifica legislativa del 6 maggio 2002; appr. e mod. SEL 17 giugno 2002

² Modifica legislativa del 6 maggio 2002; appr. SEL 17 giugno 2002